

**INCARICHI ESTERNI – CORTE DEI CONTI, SEZ. GIUR. VENETO, SENT. N. 302 DEL 08/06/2011**

**CONDANNATI IL DIRETTORE GENERALE E IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DI UNA AZIENDA SANITARIA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DIRIGENZIALE IN FAVORE DI UN SOGGETTO PRIVO DEI NECESSARI REQUISITI**

L'affidamento di incarichi e consulenze a soggetti esterni, nell'ambito dell'organizzazione pubblica, non può conseguire ad una mera (libera e incondizionata) scelta da parte di chi ha la responsabilità decisionale dell'Ente (come avviene nel settore privato), in quanto tale decisione viene subordinata, per volontà dello stesso Legislatore, alla sussistenza di particolari requisiti, normativamente previsti, la cui mancanza rende il conferimento dell'incarico illegittimo.